

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 10,45.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore SANTINI, il quale dà conto di una lettera del senatore Casoli - impegnato nell'Assemblea del Senato quale relatore del disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante la cosiddetta «superprocura» - con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità di aggiornare la seduta del Comitato.

Il Presidente MACIS ricorda le decisioni sul calendario dei lavori, assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: pertanto ritiene opportuno che nella seduta odierna continui la discussione generale congiunta (sulle cinque denunce) già iniziata, anche se ovviamente si cercherà di tener conto delle esigenze prospettate ai fini dell'andamento dei lavori odierni.

SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE

- 1) **Denuncia sporta dai signori Nando Dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli**
- 2) **Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella**
- 3) **Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini**
- 4) **Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato**
- 5) **Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante**

Il Presidente MACIS avverte che riprende la discussione generale congiunta, iniziata nella seduta dell'11 dicembre 1991.

Il deputato MASTRANTUONO fa preliminarmente notare che l'odierna richiesta sull'ordine dei lavori del senatore Casoli, come altre analoghe precedenti, non ha un carattere dilatorio, ma vuole esprimere l'esigenza di un adeguato e diffuso approfondimento, dal momento che per la prima volta il Parlamento si trova ad affrontare in modo così specifico la questione della responsabilità del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, in relazione al quale il Comitato – come ricordato dallo stesso Presidente Macis – ha già espresso una linea di tendenza interpretativa a proposito della nota controversia dottrina-ria; linea di tendenza che a suo giudizio non può essere mutata senza ragione, soprattutto alla luce dei ragionamenti precedenti e della necessità di procedere con la massima prudenza.

In particolare nella denuncia dell'onorevole Pannella, viene posta l'altra questione relativa alla natura del Comitato, le cui valutazioni vengono assimilate dal denunciante ad un giudizio di accusa di tipo politico, più che di tipo giudiziario; conclusione a suo avviso non condivisibile.

A suo giudizio, l'impostazione cosiddetta «penalistica», già adottata dal Comitato, va mantenuta in modo corretto: ad esempio, la denuncia presentata da esponenti del Pds, pur ispirandosi formalmente alla ricordata impostazione penalistica, fa un marcato riferimento nella sostanza alla tesi cosiddetta «costituzionalista». Nelle varie denunce in realtà la soluzione alla controversia dottrina-ria non viene considerata decisiva, in quanto si ritiene che i comportamenti del Presidente della Repubblica siano di una tale gravità da essere perseguibili ai sensi dell'art. 90 Cost., sia che si adotti l'una o l'altra interpretazione.

Ma il procedimento d'accusa – come ricordato dal deputato Mellini – è un procedimento a carattere giudiziario, in relazione al quale sono previste in generale norme di garanzia, che debbono applicarsi anche nei confronti del Capo dello Stato: il procedimento d'accusa si configura non come un privilegio per il titolare della carica, bensì come una prerogativa legata alla funzione svolta. In questo contesto il Comitato deve agire con la massima prudenza e oculatezza, anche per evitare che continui «l'esercitazione» delle denunce contro il Capo dello Stato: ad esempio, la denuncia presentata dagli onorevoli Garavini ed altri da una parte riproduce i contenuti dell'istanza dell'onorevole Russo Spena, già archiviata il 4 gennaio 1991, e dall'altra richiama le considerazioni del senatore Onorato. Nè appare convincente la tesi sostenuta dall'onorevole Pannella, secondo cui non spetterebbe al Comitato pronunciarsi sulla natura dei reati presidenziali: in proposito debbono essere richiamate le norme sul processo penale, e quelle riguardanti la natura del Comitato: in particolare, va rispettato il principio della previa contestazione delle accuse, in relazione al quale – come del resto effettuato dal Presidente Macis in una precedente occasione – il Comitato si dovrebbe pronunciare sui singoli capi d'imputazione.

Si dichiara sorpreso da alcune considerazioni espresse in precedenza dal senatore Imposimato: ma la responsabilità presidenziale di cui

all'art. 90 Cost. è solo di tipo penale, e non costituzionale, nè tanto meno politica. In una denuncia è richiamato il pensiero del senatore Elia, che ha fatto riferimento ad una sorta di «responsabilità politica diffusa» del Presidente della Repubblica; tesi sostanzialmente accolta dal Governo nel momento in cui non ha risposto alle interpellanze presentate nel maggio del 1991 alla Camera da esponenti del Pds, che indirettamente chiamavano in causa i comportamenti del Capo dello Stato.

Il Comitato deve tenere presenti due aspetti essenziali: la valutazione se vi sia stato o meno un attentato alla Costituzione; e al contempo l'esigenza di tutelare il rispetto delle garanzie previste nei confronti della suprema magistratura della Repubblica, anche in relazione al richiamo alle norme di garanzia del diritto penale (sostanziale e processuale), di cui all'articolo 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

Per quanto concerne la natura del Comitato, a suo avviso si tratta di un pubblico ministero costituito in collegio, per il quale non possono essere richiamate di volta in volta le norme parlamentari o quelle giudiziarie a seconda delle convenienze del momento: per esempio, a suo giudizio dovrebbe applicarsi il principio del «collegio perfetto». Comunque, è incontestabile che il procedimento d'accusa non vada confuso con il cosiddetto *impeachment*, il quale ha una valenza esclusivamente politica, come del resto dimostrato dalle origini storiche dell'istituto e dalla circostanza che (come negli Stati Uniti) si svolge interamente presso gli organi parlamentari. Invece, la conferma del carattere giurisdizionale del procedimento d'accusa italiano è data dalla stessa competenza finale della Corte costituzionale. Non può pertanto essere consentita una utilizzazione impropria dello strumento accusatorio, anche perchè la validità della tesi penalistica è ulteriormente suffragata dall'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 25, secondo comma, Cost., e dal tenore dell'art. 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che fa espressamente riferimento ai «reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento» ed alle conseguenti «sanzioni penali».

L'articolo 8 della legge del 5 giugno 1989, n. 219, affida al Comitato il compito preliminare di valutare l'eventuale manifesta infondatezza della notizia di reato; valutazione per la quale occorre considerare l'articolo 129 del Codice di procedura penale (come ricordato in precedenza dal senatore Correnti), il quale ha indicato una serie di formule principali di assoluzione - da pronunciare in ogni stato e grado del processo (al riguardo va ricordato che il Comitato ha le funzioni anche del giudice per le indagini preliminari) -, alcune delle quali privilegiate rispetto ad altre.

A parte la denuncia dell'onorevole Pannella, che ha un'impostazione molto lata, le istanze del senatore Onorato e degli esponenti del Pds sono costrette a ricorrere ad artifici nel richiamare l'impostazione penalistica, soprattutto per dimostrare la rilevanza penale del «complesso» dei comportamenti del Presidente Cossiga, più che dei singoli atti

considerati autonomamente. In alcune denunce viene richiamata anche l'ipotesi dell'alto tradimento, ma solo *ad colorandum*, dal momento che non emergono specifiche indicazioni riguardanti l'attentato alla personalità internazionale dello Stato (fattispecie rilevante per entrambe le tesi, costituzionalista e penalista).

Per quanto concerne l'attentato alla Costituzione, l'impostazione penalistica esige il richiamo all'art. 283 del Codice penale, anche se una seconda ipotesi all'interno della stessa tesi penalistica (come adombrato dal deputato Mellini e nella denuncia del Pds) vorrebbe consentire un richiamo elastico ai reati del codice penale diversamente rubricati, che pur possano configurare in generale un attentato alla Costituzione. Ma, in particolare, le ipotesi penalistiche segnalate nella denuncia del Pds non sembrano possedere gli elementi caratteristici dell'attentato alla Costituzione, che pur si configura come reato di attentato. Tra l'altro, a suo giudizio, nell'ambito dei rapporti tra CSM e Presidente della Repubblica, semmai potrebbe emergere una responsabilità dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura in relazione all'art. 289 del codice penale, date le turbative all'esercizio delle funzioni presidenziali.

Nè convince il riferimento generico del senatore Onorato alla condotta complessiva del Presidente della Repubblica (al di là dei singoli comportamenti), che avrebbe provocato una vera e propria «turbolenza istituzionale». Desta poi perplessità il riferimento al messaggio presidenziale sulle riforme istituzionali, strumento di esternazione previsto dallo stesso art. 87 Cost., mentre l'art. 283 C.P. fa riferimento a mezzi non consentiti dall'ordinamento e l'art. 56 C.P., a proposito del tentativo, indica «*atti idonei* diretti in modo non equivoco a commettere un delitto». Inoltre, come specificato in passato dal deputato Mellini, non una semplice violazione della Costituzione configura l'attentato alla Costituzione (che tra l'altro in linea teorica può avvenire addirittura senza una violazione del genere), ma deve trattarsi di una violazione della Costituzione così grave da provocarne l'attentato. Infine, l'art. 90 Cost. fa riferimento agli atti compiuti «nell'esercizio delle funzioni», e non agli atti effettuati «a causa delle funzioni»: pertanto, l'attentato alla Costituzione (inteso come atto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo) può essere compiuto solo con l'abuso delle funzioni presidenziali o con la violazione dei doveri legati all'ufficio.

Pertanto, sotto il profilo degli elementi oggettivi, a suo giudizio non emergono l'abuso delle funzioni, nè l'utilizzo di mezzi non consentiti dall'ordinamento, nè atti idonei a mutare la Costituzione materiale: quindi, non è configurabile il reato di cui all'art. 283 CP, cui occorre *de iure condito* far riferimento, in assenza di una specifica attuazione legislativa dell'art. 90 Cost., che pur sarebbe opportuna.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, occorrerebbe considerare l'intenzionalità dei comportamenti e la consapevolezza della loro eventuale antiggiuridicità. Spesso si cita il libro di Paolo Guzzanti, ma si

omette di ricordare il passo in cui il Presidente Cossiga espressamente manifesta l'intenzione di «picconare» le forze politiche e non certo le istituzioni, dell'esigenza di riformare le quali del resto nessun gruppo politico ormai dubita

Circa i contenuti specifici delle singole denunce, ed in particolare dell'istanza dell'onorevole Pannella, le finalità sovversive dell'ordinamento vengono dedotte da una particolare interpretazione delle opinioni e delle intenzioni del Presidente della Repubblica: una sorta di processo alle opinioni, del tutto improprio in sede penale. In varie denunce si fa riferimento alle cosiddette «esternazioni» formali ed informali: ma nemmeno nello stesso appello dei costituzionalisti del dicembre scorso si è sostenuto che le esternazioni possano aver coartato la volontà degli organi dello Stato e quindi aver comportato un mutamento della Costituzione, neanche per quanto concerne la stessa minaccia di scioglimento delle Camere, dal momento che si tratterebbe di un evento non eccezionale, ma che periodicamente è avvenuto dal 1972 in poi.

Nè può ipotizzarsi un eccesso dei mezzi adoperati rispetto ai fini perseguiti, che sono semplicemente quelli di stimolare e rigenerare le istituzioni. Anche la famosa lettera del 7 dicembre 1990 non è penalmente rilevante, trattandosi di un atto compiuto al di fuori delle funzioni presidenziali, come riconosciuto in una precedente seduta del Comitato dallo stesso deputato Finocchiaro Fidelbo.

Per quanto concerne poi i rapporti tra CSM e Presidente della Repubblica, la materia è estremamente complessa e non a caso è allo studio di varie Commissioni: in particolare, circa la formazione dell'ordine del giorno, come dichiarato recentemente alla Camera dallo stesso Presidente del Consiglio Andreotti in risposta alle interrogazioni sulla vicenda, l'art. 50 del Regolamento interno del CSM, concernente i casi di autoconvocazione, non esclude in tale ipotesi l'assenso all'ordine del giorno del Presidente della Repubblica, che si configura come una sorta di visto di legittimità del Presidente dell'organo collegiale, di garanzia nei confronti dell'Esecutivo e dello stesso CSM. La lettera poi inviata al Consigliere anziano Coccia va letta in modo completo: il Presidente Cossiga fa notare che, dati i recenti rapporti tra lui e il Vice Presidente Galloni, in caso di una prevedibile astensione da parte di quest'ultimo sarebbe stata opportuna la presidenza della sezione disciplinare da parte del consigliere anziano eletto dal Parlamento, con una corretta lettura del complesso delle norme richiamabili.

Invita altresì ad una corretta lettura del messaggio sulle riforme istituzionali del 26 giugno 1991: in particolare, alle pagine 39 e 40, vengono semplicemente indicate tre strade possibili per procedere ad una revisione della Costituzione, senza esprimere alcuna scelta, nè alcuna preferenza per la Costituzione «flessibile», ma semplicemente richiamando l'esigenza di coinvolgere il corpo elettorale in tale processo riformatore.

Circa la minaccia di non promulgare la legge di proroga della durata della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, invita ad un'attenta lettura della missiva con cui il Capo dello Stato ha accompagnato la promulgazione della citata legge (pubblicata in allegato ai resoconti della seduta del Senato del 28 dicembre 1991), laddove si richiama l'attenzione sulla scarsa efficacia di continue proroghe di piccola durata, sulla scadenza prevista al 2 luglio 1992 (che impedirà alle Assemblee di potere discutere la relazione conclusiva) e sulla necessità di evitare interferenze e commistioni tra inchieste parlamentari ed analoghe indagini dell'autorità giudiziaria.

Si chiede poi come possa essere ravvisato un reato nella lettera inviata il 3 luglio 1990 al Presidente del Consiglio, a seguito della trasmissione dell'intervista televisiva all'ex agente della CIA Brenneke, in cui tra l'altro si fa riferimento a misure adeguate nei confronti dei dirigenti della RAI, ma con l'espressa specificazione: «qualora le informazioni risultassero infondate».

Il Capo dello Stato non può essere considerato un notaio dell'ordinamento: i doveri di garanzia e di imparzialità devono essere intesi in modo attivo e non passivo, soprattutto in un momento difficile come l'attuale.

Conclude, ritenendo che il Comitato debba esprimersi per la manifesta infondatezza delle denunce, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 219 del 1989, in relazione all'art. 129 CPP, in quanto i fatti denunciati non costituiscono reato di attentato alla Costituzione. Infine, pone una questione preliminare sull'ordine delle votazioni, le quali a suo avviso dovrebbe essere riferite ai singoli capi di imputazione (che però non sono stati esplicitati nemmeno nell'illustrazione preliminare delle denunce), data la natura del Comitato di organo del pubblico ministero costituito in collegio.

Il Presidente MACIS ricorda che l'Ufficio di Presidenza allargato ha deciso di dedicare un'apposita seduta alla trattazione delle delicate questioni procedurali sull'ordine delle votazioni, in parte richiamate dal deputato Mastrantuono. Al riguardo, invita coloro che prenderanno la parola in discussione generale a pronunciarsi già su tali aspetti: in linea teorica, le votazioni potrebbero avvenire per tipo di reato (attentato alla Costituzione e/o alto tradimento), o per singola denuncia, o per autonomi capi di imputazione (relativi ai fatti denunciati nelle varie istanze).

Il senatore VENTRE premette che non intende farsi carico dei complessi problemi giuridici connessi alle accuse contro il Capo dello Stato, nè intende citare le varie opinioni dottrinali dal momento che sotto il profilo giuridico sono state sostenute le più diverse interpretazioni pervenendosi a conclusioni opposte. Desidera invece citare il senatore Leopoldo Elia, ad avviso del quale ciascun Presidente della Repubblica riverbera nell'esercizio delle sue funzioni la propria personalità umana e politica.

Le questioni sottoposte all'attenzione del Comitato debbono, a suo avviso, essere affrontate con molta cautela, anche in considerazione dell'assenza di riferimenti a precedenti giurisprudenziali, non essendosi fortunatamente mai verificati prima d'ora, nel corso della storia repubblicana, casi di accuse rilevanti contro il Capo dello Stato. Il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa non è assimilabile al Pubblico Ministero, anche se le denunce all'esame impostano le questioni nello stile proprio degli uffici giudiziari. L'attentato alla Costituzione non risulta definito dal Codice Penale, nè la Costituzione specifica tale fattispecie, in relazione alla quale è dubbio che sia stabilita una pena certa. Pertanto appare assai complesso il compito affidato alla Corte Costituzionale, giudice ultimo ed inappellabile al quale è rimesso, appunto, individuare la fattispecie e comminare la pena, a seguito della formulazione del capo di imputazione da parte del Parlamento in seduta comune.

Il senatore Ventre richiama l'attenzione sulla delicatezza dei compiti assegnati al Comitato, in presenza dell'incerto quadro normativo delineato, in conseguenza del quale il Presidente della Repubblica viene ad essere l'unico cittadino italiano non protetto dal principio di legalità in materia penale: il Presidente Cossiga, nel momento in cui ha posto in essere i comportamenti che hanno dato luogo alle accuse, non era in grado di conoscere le conseguenze penali degli stessi. Le valutazioni del Comitato debbono pertanto obbedire a rigorose esigenze di legalità e non essere influenzate da giudizi di opportunità politica.

Invece, alcuni componenti del Comitato non hanno dato dimostrazione della necessaria serenità; ne fa prova, a suo avviso, la circostanza che l'istanza di rinvio in precedenza sottoscritta da numerosi componenti del Comitato, motivata da oggettive esigenze poste da concomitanti impegni parlamentari, è stata senza appello censurata con l'accusa di mirare ad impedire lo svolgimento dei lavori del Comitato, mentre analoga accusa è stata elevata contro una successiva proposta di differire l'esame delle denunce al fine di approfondire lo studio delle questioni da esse sollevate.

Deve sempre essere tenuto presente che il Comitato discute questioni attinenti alla libertà personale di un cittadino, che ne potrebbe essere privato a causa delle decisioni assunte in questa sede. La sua inquietudine è ancora maggiore in considerazione della circostanza che coloro stessi che si sono opposti alle istanze di rinvio precedentemente presentate in Comitato, adducendo l'urgenza della decisione, hanno contemporaneamente offerto al Presidente Cossiga la via delle dimissioni. Tale modo di procedere fa pensare che da parte di taluni si intende porre in essere una vera e propria congiura ai danni del Capo dello Stato: si è di fronte, infatti, ad un assurdo patteggiamento, in quanto tale impossibile rinuncia alle denunce in una materia indisponibile dimostra che gli accusatori sono mossi da interessi ben diversi da quelli della giustizia.

Il senatore Ventre ritiene indice di scarsa serietà lo stesso oscillare delle denunce tra l'ipotesi di attentato alla Costituzione e quella di alto tradimento: ricorda che l'onorevole Pannella si riferisce, oggi, alle affermazioni del Presidente Cossiga aventi ad oggetto la concessione della grazia a Renato Curcio, ma in passato ha taciuto allorchè il provvedimento di clemenza riguardò la terrorista Flora Pirro Ardizzone.

Si ha l'impressione che le accuse al Presidente Cossiga traggano origine semplicemente dal risentimento di chi trova sgradite le opinioni del Capo dello Stato. Si dimentica però che l'ordinamento giuridico offre i rimedi contro i comportamenti controversi, attraverso, ad esempio, il ricorso al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Proprio le circostanze che le fattispecie relative alle responsabilità giuridiche del Capo dello Stato presentano margini di ambiguità induce a ritenere legittimi, o comunque non penalmente rilevanti, i comportamenti denunciati. Il Presidente Cossiga, lungi dal programinarsi come attentatore, ha sempre agito in maniera palese e rendendo chiare le motivazioni giuridiche sottostanti alle proprie iniziative. Se qualche rilievo può essere mosso alle sue azioni, questo attiene esclusivamente a ragioni di *fair play*: anche questi aspetti della condotta del Capo dello Stato risultano tuttavia specchio dei tempi, nè turbano una pubblica opinione ormai assuefatta a linguaggi ed espressioni spesso discutibili.

Il senatore Ventre ricorda l'opinione di Piero Calamandrei, notoriamente definito come progressista, secondo il quale il Capo dello Stato è la viva voce della Costituzione. Tutti ormai lamentano l'inadeguatezza dell'assetto istituzionale: lo stesso senatore Libertini, che appartiene alla parte politica che ha sottoscritto una denuncia contro il Presidente Cossiga, in un recente intervento parlamentare ha dichiarato di dividerne nel merito talune valutazioni.

Il senatore Ventre dichiara di preferire personalmente lo stile che ha caratterizzato l'esercizio del mandato presidenziale da parte di Luigi Einaudi e di Enrico De Nicola, stile al quale lo stesso Presidente Cossiga si è attenuto nei primi anni di esercizio del suo mandato. A suo avviso, si tratta tuttavia di una questione di comportamento formale, in quanto tale passeggera ed incapace di incidere sulla vita istituzionale. Non è certo alla forma che occorre badare, ma alla sostanza dei comportamenti: il Presidente Cossiga esprime giudizi giusti e condivisibili, ad esempio a proposito del ruolo assunto dai sindacati e dai partiti che, al di fuori se non contro la Costituzione, sono divenuti veri e propri soggetti politici direttamente influenti nella formazione delle decisioni degli organi costituzionali. Si tratta di giudizi ripetuti quotidianamente dagli organi di stampa e condivisi dalla pubblica opinione ed è pertanto ipocrita l'atteggiamento di coloro che vorrebbero impedire al Presidente Cossiga di formularli.

Non intende negare che talune dichiarazioni del Capo dello Stato appaiono politicamente inopportune, come nel caso dei giudizi resi ad organi di stampa sulla situazione politica. Ma diverso è voler attribuire

ai comportamenti del Capo dello Stato gli estremi del reato. i comportamenti nei quali vuole ravvisarsi l'attentato alla Costituzione debbono rivestire un minimo di credibilità, di attitudine a perseguire l'intento eversivo, mentre nessun comportamento del Presidente Cossiga potrebbe seriamente essere valutato come un tentativo di attentare alla Costituzione.

Il senatore Ventre si sofferma in particolare sulla minaccia di autosospensione che, lungi dal dover essere interpretata come comportamento anticostituzionale, mirava a creare le condizioni per pervenire al corretto giudizio sulla struttura Gladio. Neppure appare degno di credibilità l'episodio relativo all'incontro con i magistrati siciliani, non emergendo alcun profilo di illegittimità nell'iniziativa assunta dal Presidente Cossiga. Quanto ai rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, non può negarsi che il Capo dello Stato ha esercitato competenze pienamente spettantigli, nè potrebbe essergli elevato l'addebito di non aver scelto la via del ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni, dal momento che è il soggetto che si ritiene leso nelle proprie prerogative che deve farsi promotore di un tale conflitto. Men che mai potrebbe suscitare sospetti di illegittimità l'iniziativa assunta per l'istituzione di una commissione di studio sulla questione della titolarità del comando delle forze armate, nè è meritevole di critica il rapporto del Presidente Cossiga con l'Arma dei Carabinieri, risultando del tutto ridicole le accuse di voler attentare alla Costituzione appoggiandosi ai Carabinieri, ai quali invece il Capo dello Stato ha indirizzato una netta censura con riferimento ai giudizi espressi dal loro organo rappresentativo sulle disfunzioni del sistema.

Il senatore Ventre ribadisce l'evidente ed assoluta incosistenza giuridica di tutte le accuse: per gli aspetti metagiuridici il giudizio è rimesso ad altri. Non può pertanto che sottolineare come il metro di valutazione delle vicende portate all'attenzione del Comitato non sia altro che quello offerto dall'osservazione del senatore Elia, che ha sottolineato che ogni Presidente della Repubblica agisce secondo la sua personalità umana e politica. Il comportamento del Presidente Cossiga deve essere pertanto inquadrato, oltre che sotto l'aspetto della psicologia individuale, tenendo conto dell'influenza dei tempi, dei quali il suo modo di agire è lo specchio.

Il deputato GORGONI si richiama alle osservazioni del deputato Mastrantuono, alle quali non occorrerebbe forse aggiungere altro. Le iniziative di accusa contro il Presidente Cossiga risultano frutto di strumentalizzazione elettorale: autorevoli giuristi, che in passato sono stati in aspro dissenso con il Presidente Cossiga, quale l'ex-Presidente della Corte Costituzionale Ettore Gallo, affermano che il comportamento del Capo dello Stato può aver oltrepassato limiti di opportunità politica, ma non travalicato quelli della legittimità. È palese l'inconsistenza delle accuse, che possono peraltro avere pericolosi effetti cadendo nell'attuale contesto di estrema fragilità istituzionale.

Ad avviso del deputato Gorgoni, gli interventi del Presidente Cossiga hanno unicamente registrato la reale inquietudine delle istituzioni, delle quali l'intera classe politica avverte da tempo l'esigenza di riforma. Risale infatti all'inizio della scorsa legislatura l'istituzione della Commissione bicamerale per la formulazione di proposte di revisione della Costituzione, i cui suggerimenti non hanno avuto esiti concreti. Sulle disfunzioni del sistema vi è ormai un'ampia letteratura: vero è invece che alcuni esponenti della classe politica non hanno saputo apprezzare i suggerimenti e gli impulsi provenienti dal Capo dello Stato, in ossequio forse ad uno spirito conservatore, ostile alle riforme. È dubbio che sia stato il Presidente Cossiga e non piuttosto i partiti ad essersi discostati dalla Costituzione: lo stesso Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, dichiara di condividere i giudizi del Capo dello Stato, al quale raccomanda tuttavia il silenzio in modo da non disturbare l'operato del Governo.

La pretestuosità delle accuse mosse al Presidente Cossiga è dimostrata dal rifiuto di coloro che hanno formulato le accuse stesse di prendere in considerazione la correttezza giuridica delle opinioni assunte dal Capo dello Stato.

Il deputato Gorgoni esclude con fermezza che le iniziative del Presidente Cossiga possano integrare attentato alla Costituzione od alto tradimento. Le accuse, motivate con argomenti anche pregevoli, non appaiono però in nessun caso convincenti, come è stato adeguatamente posto in evidenza dal deputato Mastrantuono: l'opinabilità del giudizio sui comportamenti del Capo dello Stato non significa infatti che tali comportamenti integrino fattispecie penali. Ricorda che il dibattito sui limiti dei poteri attribuiti dalla Costituzione al Presidente della Repubblica risale a tempi remoti, essendosi proposto all'epoca della presidenza di Giovanni Gronchi il quesito sui poteri in materia di politica estera. Anche durante la presidenza Pertini si è discusso sulla estensione dei poteri del Capo dello Stato, ma nessuno ha ritenuto di muovere rilievi al fine di non recare turbamento ai delicati equilibri costituzionali.

Non si possono elevare addebiti al Presidente Cossiga per il fatto che pone in luce le carenze del sistema politico-istituzionale; se talune sue affermazioni sono a volte sembrate discutibili, occorre però tener conto che si è trattato di reazioni alle ingiuriose aggressioni da lui subite. A suo avviso, alcune polemiche artificiose, come quelle riguardanti il cosiddetto caso Gladio, hanno avuto in realtà l'obiettivo di distogliere la pubblica opinione dai problemi reali del Paese. La condotta osservata dal Presidente Cossiga a proposito del caso Gladio è stata assolutamente equilibrata e le aggressioni subite in relazione a tale vicenda risultano pertanto pretestuose.

Il deputato Gorgoni - premesso che, se è lecito dissentire, da alcune opinioni espresse dal Presidente Cossiga, non può negarsi la buona fede del suo comportamento - critica la soluzione da taluni ravvisata nelle dimissioni dalla carica presidenziale: come già osservato dal senatore

Ventre, appare contraddittorio suggerire tale soluzione dopo aver elevato l'accusa penale, in quanto le dimissioni non fanno venir meno il reato, se questo veramente sussiste.

Dopo che il deputato MELLINI ha sottolineato che l'*inpeachment* non è assimilabile all'azione penale, il deputato GORGONI ribadisce che nessuna delle denunce è riuscita a dimostrare la fondatezza delle accuse, rimaste vaghe. Dinanzi al Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa non si sta svolgendo un processo ma una messa in scena politica, per distogliere la pubblica opinione dai problemi autentici del Paese, che invece il Presidente Cossiga ha avuto il coraggio di denunciare. Tutte le accuse debbono pertanto essere dichiarate manifestamente infondate.

Il senatore CORRENTI ricorda di essere stato favorevole alla dichiarazione di manifesta infondatezza di precedenti denunce, dovendo il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa formulare giudizi sulla sussistenza di illeciti penali. Respinge pertanto l'accusa, secondo la quale da parte di talune forze politiche è stato proposto una sorta di baratto, quale l'ipotizzato ritiro delle accuse in cambio delle dimissioni del Presidente Cossiga. Si tratterebbe di valutazioni politiche, che non possono influire sullo svolgimento dei compiti del Comitato.

Non può darsi credito alla tesi, che alcuni interventi hanno fatto propria, secondo la quale i comportamenti del Presidente Cossiga sono censurabili sul piano del *fair play*, ma sostanzialmente innocui. Tale giudizio non può ad esempio riguardare i giudizi oltraggiosi che il Capo dello Stato ha espresso, in occasione di viaggi all'estero, sulla Repubblica italiana; giudizi di fronte ai quali il Parlamento è rimasto inerte, mentre avrebbe dovuto chiederne le dimissioni.

Il Comitato deve comunque valutare la rilevanza penale dei comportamenti del Presidente Cossiga. Quanto all'opinione da taluni avanzata, circa la difficoltà di applicare l'articolo 90 della Costituzione in nome del principio di legalità in materia penale, il senatore Correnti osserva che il Comitato ha adottato l'interpretazione penalistica dell'articolo 90 della Costituzione, in virtù della quale per l'attentato alla Costituzione deve risalirsi alla fattispecie dell'articolo 283 del Codice penale e, per l'alto tradimento, al Codice Penale Militare. Sgombrato pertanto il terreno da ogni equivoco, fa presente che la dottrina ha affermato il principio dell'esistenza, come regola generale, della responsabilità del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato è infatti responsabile, come qualsiasi cittadino, per i reati comuni. È inoltre responsabile per alto tradimento e per attentato alla Costituzione, in relazione agli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Qualora si derogasse a tali principi, si concepirebbe il Presidente della Repubblica come un monarca, contro i precetti della Costituzione.

Il senatore Correnti, premesso che il Comitato deve valutare la responsabilità del Capo dello Stato per atti connessi all'esercizio delle sue funzioni, osserva che si tratta di materia che dà luogo ad un reato

proprio, di pericolo. In proposito, in assenza della giurisprudenza costituzionale, occorre far riferimento ai principi individuati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine ai delitti di attentato. Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito, con riferimento all'articolo 241 del Codice penale, che, al fine di concretare l'attentato, è sufficiente riconoscere la sussistenza di una serie di elementi, che costituiscono un *minus* rispetto agli elementi dai quali risulta la sussistenza del tentativo.

Il senatore Correnti evidenzia l'altro punto sul quale il Comitato deve portare la sua attenzione, vale a dire il concetto di manifesta infondatezza. Osserva in proposito che nessuno ha negato che i fatti segnalati dalle varie denunce sono veri e incontrovertibili. La manifesta infondatezza dovrebbe allora valutarsi - contrariamente ai principi giurisprudenziali - solo sotto l'aspetto della sussistenza del dolo. Inoltre, è innegabile che il Presidente Cossiga abbia posto in essere comportamenti in violazione di norme regolamentari e della prassi: anche sotto tale profilo si è al di fuori della rilevazione della manifesta infondatezza, come risulta dall'analisi di alcune situazioni specifiche. Adduce in primo luogo il rifiuto di promulgazione di una legge approvata dal Parlamento, particolarmente grave in quanto adombrato anche a seguito della riapprovazione della stessa legge. Menziona poi le aggressioni verbali nei confronti di taluni parlamentari che, se indiscutibilmente ricadono nell'oltraggio e nell'ingiuria, possono in taluni casi assumere aspetti di maggiore gravità, specialmente se riferite ad opinioni espresse e ad iniziative assunte dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni. Ricorda quindi le reiterate minacce di scioglimento delle Assemblee legislative, pur non essendo in atto alcuna crisi di governo ed essendo il Parlamento nel pieno esercizio delle sue funzioni. Deve poi tenersi conto degli atteggiamenti assunti in ordine alla vicenda Gladio, che hanno dato luogo ad una inaccettabile ingerenza sulla costituzione della Commissione dei saggi che avrebbe dovuto indagare sulla legittimità di tale struttura, la quale, a seguito dell'intervento del Presidente Cossiga, che ha costituito valido deterrente, non fu mai istituita. Anche in tale caso si è determinato un gravissimo *vulnus* alla Costituzione; *vulnus* inferto anche allorché il Presidente Cossiga ha ricevuto Edgardo Sogno, all'indomani del rilascio da parte di quest'ultimo di alcune dichiarazioni gravissime riferentisi all'eventuale successo elettorale di una determinata forza politica. Deve portarsi anche attenzione ai rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, in particolare all'invio della forza pubblica in occasione di una recente seduta di tale organo ed all'attivazione del circuito di audiodiffusione per ascoltarne il dibattito. I rapporti del Presidente Cossiga con l'organo di governo della Magistratura e con alcuni uffici giudiziari appaiono di evidente incostituzionalità. Si ricorda che il Presidente Cossiga, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale che ha disciplinato la testimonianza del Capo dello Stato, si è decisamente opposto all'iniziativa assunta da un magistrato al fine di ascoltarlo in qualità di testimone.

Il senatore Correnti conclude osservando che tutti gli episodi citati dimostrano l'improponibilità dell'archiviazione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 1989, n. 219. Il Comitato deve arrivare con serietà e dignità alla formulazione delle conclusioni che, a suo avviso, dovrebbero disporre quanto meno l'invio degli atti all'Autorità giudiziaria ordinaria per l'eventuale rilevazione di reati comuni.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente MACIS ringrazia il senatore Correnti per il suo intervento, che ha confermato l'elevatezza del dibattito. Propone quindi che il Comitato rinvii il seguito della discussione alla seduta già convocata per le ore 9,30 di domani, 9 gennaio 1992.

Dopo che il senatore MAZZOLA si è dichiarato d'accordo con la proposta del Presidente, ricordando che i senatori e i deputati del Gruppo democristiano sono vincolati da indifferibili impegni parlamentari previsti per questo pomeriggio, il Comitato unanime conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 13,15.